



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



ACCORDO QUADRO TRA LA CONSOB E L'IVASS IN MATERIA DI COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE FUNZIONI

La Commissione Nazionale per le società e la Borsa (CONSOB)

e

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

VISTI gli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, che dettano i principi generali in materia di coordinamento delle attività e collaborazione tra le Autorità di vigilanza;

VISTI gli articoli 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (“TUF”) e 10, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, “Codice delle Assicurazioni Private” (“CAP”), che regolano la collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, e il segreto di ufficio tra la CONSOB e l'IVASS;

VISTO il Regolamento UE n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (“PRIIPs”);

VISTA la Direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (“Direttiva IDD”), recepita dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del CAP, “*scopo principale della vigilanza è l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla CONSOB, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 *sexies*, comma 2, lettera b), del TUF, la CONSOB è “*l'autorità competente a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per i soggetti ivi indicati*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 *sexies*, comma 3, lettera c), del TUF, l'IVASS è “*l'autorità competente a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo*

commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, con riguardo ai profili attinenti alla stabilità del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 *sexies*, comma 4, del TUF, *“la CONSOB e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti”* in materia di PRIIPs, *“anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati”* e che *“La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4-septies e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4-*sexies*, commi 5, 6 e 7, del TUF, la CONSOB e l'IVASS esercitano i poteri regolamentari di competenza in materia di prodotti di investimento assicurativo (“IBIP”), ciascuna acquisendo il parere dell'altra Autorità, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

CONSIDERATO che *“per garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi”* il potere di cui all'articolo 6, comma 2, è esercitato, ai sensi dell'articolo 25-*ter*, comma 2-*bis*, del TUF, dalla CONSOB sentita l'IVASS e i regolamenti relativi ai requisiti supplementari per la distribuzione di IBIP sono adottati, ai sensi dell'articolo 121-*quater*, comma 2, del CAP, dall'IVASS sentita la Consob;

CONSIDERATO che, con riguardo all'attività di distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativo, l'articolo 25-*ter*, comma 2-*ter*, del TUF, e l'articolo 121-*quater*, comma 3, del CAP prevedono che la CONSOB e l'IVASS si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati;

CONSIDERATO che, con riguardo all'attività di distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativo, l'articolo 121-*octies* del CAP dispone che *“L'IVASS e la CONSOB definiscono attraverso un protocollo di intesa forme di coordinamento operativo anche al fine di assicurare l'applicazione di una disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore”;*

CONSIDERATO che, con riguardo alla disciplina delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione e riassicurazione, l'articolo 71, comma 6, del CAP dispone che l'IVASS, in relazione alle richieste di informazioni *“che interessano società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le indagini che interessano le medesime società”;*

VISTE le competenze della Consob in materia di emittenti con strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF e, in particolare, in materia di società con azioni quotate come definite dall'articolo 119 del TUF;

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254 (*“Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”*), che prevede l’obbligo per gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni, ivi comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione, di pubblicare una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 254/2016 e dell’articolo 3, comma 3, del Regolamento di attuazione della Consob n. 20267 del 19 gennaio 2018, la CONSOB rende noto annualmente sul proprio sito *Internet* l’elenco dei soggetti che hanno pubblicato la Dichiarazione Non Finanziaria;

CONSIDERATA l’esigenza di fissare criteri e modalità di collaborazione e coordinamento tra la CONSOB e l’IVASS, volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dei compiti istituzionali e nell’esercizio di poteri di vigilanza anche ispettivi;

convengono quanto segue:

1. Principi generali

L’IVASS e la CONSOB si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia ed effettiva collaborazione al fine di agevolare le rispettive funzioni nel rispetto delle attribuzioni di ciascuna, avuta presente l’esigenza di contenere gli oneri gravanti sulle entità vigilate e di garantire la tutela degli investitori e l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative nonché la stabilità del sistema finanziario e assicurativo.

2. Protocolli di intesa

Con riferimento a materie di comune interesse, ai fini del miglior svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché in attuazione di specifiche disposizioni del TUF e del CAP, l’IVASS e la CONSOB stipulano, nel rispetto dei principi del presente Accordo, appositi protocolli di intesa volti a disciplinare il coordinamento e la collaborazione, anche attraverso lo scambio di informazioni e documenti in possesso di ciascuna Autorità in ragione delle relative attività istituzionali.

3. Modalità e forme di collaborazione. Comitato strategico e Comitato tecnico

L’IVASS e la CONSOB convengono di istituire, quale sede privilegiata di collaborazione e coordinamento, un Comitato strategico e un Comitato tecnico.

In particolare il Comitato Strategico:

- cura il coordinamento generale delle attività connesse alla stipula dei protocolli;
- definisce gli indirizzi generali relativi alle modalità degli scambi informativi e delle altre forme di interazione tra le due Autorità;

- assicura la condivisione delle informazioni sulle rispettive iniziative regolamentari di reciproco interesse.

Il Comitato strategico – composto da rappresentanti di vertice delle due Autorità o da eventuali sostituti – si riunisce con frequenza annuale e, su proposta di ciascuna Autorità, ogni qual volta sia ritenuto opportuno.

Il Comitato tecnico:

- attua gli indirizzi definiti dal Comitato strategico;
- esamina le questioni e i profili di attenzione relativi all'attività di vigilanza delle due Autorità;
- esamina le questioni di natura tecnica relative alla stipula, modifica e integrazione dei singoli protocolli;
- analizza le questioni di natura tecnica volte a migliorare il coordinamento delle funzioni istituzionali delle due Autorità;
- definisce le procedure, anche di tipo informatico, connesse con lo scambio di pareri, dati, informazioni e documenti, per la migliore attuazione dei protocolli d'intesa;
- valuta i quesiti relativi a materie di interesse comune che richiedono una risposta congiunta.

Il Comitato tecnico – composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie trattate, o da eventuali sostituti – si riunisce con frequenza semestrale e, su proposta di ciascuna Autorità, ogni qual volta sia ritenuto opportuno.

Ove necessario, l'analisi congiunta di specifiche fattispecie di carattere tecnico o di fenomeni di comune interesse può essere svolta da rappresentanti delle sole strutture interessate in seno a sottocomitati all'uopo convocati.

Resta ferma la possibilità di condividere informazioni, dati e notizie, anche relative alla situazione delle singole entità vigilate, nell'ambito di riunioni periodiche organizzate su richiesta dell'Autorità interessata.

4. Riservatezza

In sede di condivisione e/o trasmissione delle informazioni o dei documenti, ciascuna Autorità fa presente all'altra il regime di riservatezza da applicare agli stessi. Le Autorità si impegnano a utilizzare informazioni e documenti nel rispetto del grado di riservatezza rappresentato e a predisporre, per la conservazione anche documentale degli stessi, adeguati presidi di sicurezza. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio.

5. Rapporti con altre Autorità

Il presente Accordo impegna esclusivamente l'IVASS e la CONSOB. Rimangono impregiudicati gli obblighi derivanti da accordi e intese stipulate dalle Parti con altre Autorità.

6. Pubblicità dell'Accordo

Il presente Accordo è pubblicato da ciascuna Autorità nel rispettivo sito internet.

7. Integrazioni e modifiche

Il presente Accordo può essere integrato e modificato di comune accordo fra l'IVASS e la CONSOB, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori esigenze emerse nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

8. Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore al momento della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle due Autorità.

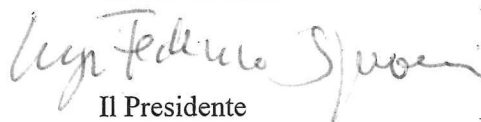
Roma, 21-10-2021

PER LA CONSOB



Il Presidente.

PER L'IVASS



Il Presidente

